

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2014

che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di talune regioni della Francia come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*)

[notificata con il numero C(2014) 9218]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/892/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi.
- (2) La decisione 93/52/CEE della Commissione ⁽²⁾ elenca, all'allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.
- (3) La Francia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) per 31 nuove regioni amministrative (dipartimenti) che si aggiungono alle 64 regioni amministrative (dipartimenti) già riconosciute come ufficialmente indenni dalla malattia ed attualmente elencate nell'allegato II della decisione 93/52/CEE.
- (4) In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Francia è opportuno riconoscere le suddette 31 regioni amministrative (dipartimenti) come ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*).
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Francia dell'allegato II della decisione 93/52/CEE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽²⁾ Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*B. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GUL 13 del 21.1.1993, pag. 14).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«In Francia:

“dipartimenti”:

Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Ville de Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.»
